

INFORMATIVA SUL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI, PER LE AZIENDE ITALIANE ESPORTATRICI IN GERMANIA

CONAI, 8 Ottobre 2018

Obblighi e responsabilità ai sensi della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e successivi aggiornamenti

La Direttiva comunitaria 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e succ. agg., è stata adottata allo scopo di armonizzare le misure nazionali relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.

A tal fine la direttiva impone a tutti gli Stati membri di adottare misure per:

1. la prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio;
2. il riutilizzo degli imballaggi;
3. il riciclo in peso dei rifiuti di imballaggio: 65% entro il 2025, 70% entro il 2030;
4. il riciclo in peso dei materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:

	entro il 2025	entro il 2030
Plastica	50%	55%
Legno	25%	30%
Metalli ferrosi	70%	80%
Alluminio	50%	60%
Vetro	70%	75%
Carta e cartone	75%	85%

5. la limitazione a 100 ppm dei livelli totali di concentrazione di metalli pesanti (Piombo, Cromo VI, Cadmio, Mercurio) presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio.

In particolare tali misure consistono in:

- a) consentire l'immissione sul mercato soltanto di imballaggi conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi;
- b) elaborare programmi nazionali, progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio;
- c) garantire:
 - l'introduzione di sistemi di restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
 - l'introduzione di sistemi di reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti;
 - l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi entro il 2025;

Germania

In Germania, in base alla Legge 21 agosto 1998 aggiornata in ultimo nel luglio del 2017, i **Produttori e Distributori di merce imballata in imballaggi primari**, devono, a partire dal 1° gennaio 2009, avvalersi dei Sistemi Organizzati di raccolta e recupero degli imballaggi (sistemi duali, cioè alternativi alla raccolta non differenziata) riconosciuti dal governo tedesco ai sensi della Direttiva 94/62/CE.

Questo significa che chi si deve adeguare alla normativa tedesca è o il cliente tedesco (importatore) o l'impresa italiana esportatrice in Germania, sulla base di un accordo tra le due parti che viene negoziato nell'ambito del contratto commerciale di fornitura/acquisto della merce. Qualsiasi accordo, definito con il proprio cliente (importatore tedesco), relativo al recupero degli imballaggi va sempre stipulato per iscritto. In caso di mancato accordo tra le parti, il soggetto che legalmente risulta essere colui che immette la merce nel territorio tedesco è il soggetto obbligato ai nuovi adempimenti previsti per la gestione dei rifiuti di imballaggio in Germania.

Invariate sono le disposizioni sulla gestione degli imballaggi secondari e terziari che, invece, è a carico dell'importatore tedesco il quale può organizzarsi secondo la soluzione più congrua.

L'apposizione del marchio “punto verde” sui prodotti non è più obbligatoria in quanto ha perso la sua funzione di segnalare che l'imballaggio verrà smaltito tramite il sistema di raccolta differenziata del Duales System Deutschland GmbH., tuttavia l'uso volontario di questo marchio è consentito solo previa licenza d'uso rilasciata per la Germania da Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH. Pertanto ogni richiesta in merito deve essere giustificata e, finanziariamente, a carico del richiedente. Per maggiori dettagli sul marchio “punto verde” si rinvia alla specifica nota informativa CONAI scaricabile da <http://www.conai.org/download/nota-informativa-sul-marchio-registrato-punto-verde-degli-imballaggi/>



In sintesi si tratta di definire tre distinte possibili tipologie di contratto:

- un contratto di fornitura/acquisto della merce tra esportatore (IT) e importatore (D)
- un contratto di servizio di gestione degli imballaggi primari tra esportatore (IT) o importatore (D) e Sistema Organizzato di raccolta e recupero degli imballaggi
- un contratto di licenza d'uso del marchio “punto verde” tra importatore (D) e il Sistema Organizzato Dual System Deutschland GmbH.

Si allega approfondimento della Camera di Commercio Italo – Germanica in Italia sulla riforma della legge tedesca per il recupero degli imballaggi aggiornata alle novità per il 2019

Italia

In Italia invece, in base prima al Decreto Legislativo 22/97 e poi al D.lgs. 152/06 e succ. agg., sono i **Produttori di imballaggi** (i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio) e gli **Utilizzatori di imballaggi** (i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni – vale a dire di merci imballate -, compresi gli autoproduttori che producono/riparano imballaggi destinati a confezionare le merci da essi stessi prodotte), aventi sede in Italia, ad essere responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi immessi sul territorio italiano e per questo obiettivo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI <http://www.conai.org/>). I Produttori di imballaggi aderiscono altresì ad uno o più dei Consorzi di Filiera di cui all'art. 223 del citato D.Lgs. 152/06 oppure, in alternativa, istituiscono un proprio sistema autonomo (<http://www.conai.org/altri-sistemi/sistemi-autonomi/>) o di restituzione (<http://www.conai.org/altri-sistemi/sistemi-di-restituzione>).

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all'estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale, secondo modalità diverse per Produttore e Utilizzatore. Per maggiori dettagli si rinvia alla Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale (<http://www.conai.org/download-documenti/#1>).

Per maggiori informazioni scrivere a international@conai.org

Normativa sullo smaltimento gestione imballaggi in Germania

Quali sono le leggi e/o i decreti di riferimento per lo smaltimento degli imballaggi in Germania e qual è il loro scopo?

Nel caso specifico dello smaltimento dei rifiuti da imballaggio la normativa di riferimento è il „decreto sulla diminuzione ed il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio”/“Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen”, **Verpackungsverordnung – VerpackV del 21 Agosto 1998** (BGBl. I S. 2379), in vigore dal **1° gennaio 2009**.

La suddetta legge prevede per i **produttori/distributori di merce confezionata destinata al consumatore finale**, che rientrano nell’ambito di applicazione della legge, l’obbligo di garantire la raccolta differenziata attraverso la partecipazione ad un sistema duale. Tale obbligo è in vigore dal **1 gennaio 2009** e coinvolge anche i produttori non residenti in suolo tedesco.

A partire dal 1 gennaio 2019, tuttavia, entrerà in vigore in Germania la **nuova legge sugli imballaggi VerpackG** (“Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen”, Verpackungsgesetz) del 5 luglio 2017 (BGBl. I Nr. 45 S. 2234), che andrà a sostituire l’attuale normativa di riferimento, VerpackV, apportando modifiche e introducendo nuovi obblighi volti al conseguimento di una sempre maggiore trasparenza, controllo e responsabilità da parte del produttore nei confronti dell’imballaggio commercializzato.

Su chi ricade l’obbligo?

Sono coinvolti produttori e distributori che immettono un prodotto confezionato sul mercato tedesco per la prima volta. La legislazione tedesca stabilisce che il produttore o il distributore, anche se estero, deve assumersi la responsabilità per il recupero degli imballaggi da vendita.

In base alla quinta riforma della legge (Verpackungsverordnung – VerpackV) in vigore dal 1 gennaio 2009, il recupero degli imballaggi da vendita (primari) deve essere garantito da una società di smaltimento (sistema duale).

Cosa si intende per “società / sistema duale”?

Si utilizza il termine “sistema duale” per definire un sistema “alternativo” di raccolta rifiuti che si affianca alla raccolta indifferenziata comunale, istituito per garantire il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio. Le “società duali” sono società private, operanti a livello nazionale, che offrono un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio.

Quante società duali sono attualmente riconosciute in Germania e quali sono?

Attualmente sono presenti sul territorio tedesco 9 società duali:

Bellandvision GmbH

Veolia Umweltservice Dual GmbH

Reclay Systems GmbH

RKD Recycling Kontor Dual GmbH & Co. KG

Interseroh Dienstleistungen GmbH

Zentek GmbH & Co. KG

Landbell AG für Rückhol-Systeme

Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland GmbH

Noventiz Dual GmbH

Le suddette società offrono condizioni contrattuali sostanzialmente diverse tra loro e si differenziano per il prezzo dello smaltimento dei singoli materiali da imballaggio, rendendo quindi complessa per il singolo produttore italiano la scelta della società di smaltimento più adatta alle proprie specifiche esigenze.

Quali tipi di imballaggi devono per legge partecipare ad un sistema di recupero?

Gli *imballaggi da vendita* (primari), ovvero quegli imballaggi che finiscono presso il consumatore finale o altri luoghi simili quali ristoranti, ospedali, cinema, artigiani, piccole aziende e musei, devono obbligatoriamente partecipare ad un sistema di recupero.

Ovviamente non occorre gestire il riciclaggio per gli importatori tedeschi che si sono assunti direttamente l'obbligo.

Perché aderire?

Il produttore o distributore che si assume l'adempimento degli obblighi e si iscrive presso una società duale potrà trarne i seguenti *vantaggi*:

- sicurezza di adempiere agli obblighi di legge, **evitando di incorrere nelle sanzioni previste in caso di violazioni**;
- sollevare l'importatore o la grande distribuzione tedesca della gestione e dai successivi obblighi di legge (Dichiarazione di Completezza VE: Vollständigkeitserklärung)
- la certezza di affidare il recupero e lo smaltimento dei propri imballaggi ad esperti del settore (le società duali), in grado di rispondere alle singole esigenze dei produttori/distributori;
- contributo personale al riciclo di materie importanti e alla conseguente salvaguardia dell'ambiente.

Come avviene la registrazione presso una o più società duale/i?

La partecipazione ad una società duale prevede la stipula di un *contratto*. Tale contratto viene stipulato sulla base di una *stima* dei quantitativi che il produttore/distributore prevede di esportare annualmente e sulla base di tali quantitativi la società duale quantifica il costo per lo smaltimento di ogni singolo materiale.

In quali obblighi si incorre registrandosi presso una o più società duale/i?

Il produttore/distributore registrato deve adempiere ai seguenti *obblighi*:

- comunicare *mensilmente o trimestralmente* (in base a quanto previsto dal contratto) alla società duale i quantitativi di ogni singolo materiale esportati nel mese/trimestre precedente;
- comunicare *annualmente* alla società duale i quantitativi di ogni singolo materiale esportati nell'anno precedente;
- comunicare tempestivamente *variazioni* nell'andamento delle esportazioni, qualora queste si discostassero eccessivamente dalla stima iniziale fornita;

- provvedere regolarmente al pagamento delle *fatture* emesse dalla società duale sulla base delle dichiarazioni inoltrate, pena l'applicazione di interessi di mora;

Sono previste sanzioni in caso di non-adempimento o violazione di tali obblighi?

In caso di violazioni degli obblighi derivanti da queste leggi sono previste sanzioni fino a *Euro 50.000,-* e promulgazioni di divieti di vendita sul suolo tedesco.

Come ci si comporta con la grande distribuzione come Aldi, Lidl, Rewe, Rossmann, ...?

Queste catene commerciali impongono quasi sempre ai produttori/distributori italiani di stipulare contratti con una determinata società duale. In questo modo risulta che le società italiane si fanno carico del recupero e smaltimento dei relativi imballaggi (stipulando pertanto loro stesse un contratto con le società duali) e di conseguenza, se previsto, rispondono anche per eventuali ulteriori adempimenti previsti, come un'eventuale Dichiarazione di Completezza.

Questi accordi sono sempre da definirsi in modo chiaro ed inequivocabile al momento della stipula del contratto con il partner tedesco, in modo tale che non sorgano equivoci in un secondo momento su chi deve adempiere gli obblighi di legge per quei quantitativi (il partner tedesco o il produttore/distributore italiano) e su chi ne deve rispondere al momento dell'eventuale elaborazione di una Dichiarazione di Completezza.

In cosa consiste la Dichiarazione di Completezza (VE: Vollständigkeitserklärung) e su chi ricade l'obbligo di depositarla?

Secondo quanto previsto da § 10 VerpackV produttori e distributori che immettono imballaggi da vendita sul mercato in Germania sono tenuti a depositare una Dichiarazione di Completezza presso la Camera di Commercio (IHK) di propria pertinenza in Germania ogni anno entro e non oltre il 1 maggio, relativamente ai dati di esportazione dell'anno precedente. La Camera di Commercio (IHK) di pertinenza per le aziende italiane è quella di Monaco.

L'obbligo di depositare una Dichiarazione di Completezza scatta automaticamente nel momento in cui un'azienda supera anche solo uno dei seguenti quantitativi:

- | | |
|--|---|
| - Vetro | 80 tonnellate |
| - Carta | 50 tonnellate |
| - Alluminio, latta, plastica, composti | 30 tonnellate (è sufficiente che la somma dei materiali superi la soglia) |

La Dichiarazione di Completezza consiste in un'attenta verifica dei contratti stipulati con i sistemi duali, dei quantitativi di imballaggi da vendita esportati nonché dei pesi effettivi degli imballaggi stessi.

Tali verifiche devono essere effettuate e certificate da parte di un revisore con specifiche competenze in materia ed ufficialmente abilitato, e può trattarsi di: un commercialista, un revisore ambientale, un revisore contabile, un perito contabile giurato o un consulente fiscale esterno alla ditta.

La certificazione avviene attraverso la redazione e compilazione di due documenti, entrambi indispensabili:

- Un rapporto di verifica redatto e firmato dal revisore, che viene inviato all'azienda in formato cartaceo. Questo documento deve essere conservato in azienda e presentato qualora l'azienda dovesse incorrere in un controllo.
- Un modulo riassuntivo relativo ai dati verificati, al quale il revisore appone la propria firma elettronica; tale documento viene successivamente caricato e depositato sull'apposito portale internet (www.ihk-ve-register.de).

Le autorità di controllo competenti in Germania si riservano la possibilità di effettuare verifiche confrontando la corrispondenza fra i dati depositati dalle aziende sull'apposito portale con quanto dichiarato da parte delle società duali. E' un dato di fatto che sono sempre più numerose le aziende italiane che hanno avuto l'accertamento da parte delle autorità di controllo per motivare discrepanze riscontrate.

Cosa cambierà a partire dal 1 gennaio 2019 nell'ambito dello smaltimento degli imballaggi in Germania?

A partire dal **1 gennaio 2019** entrerà in vigore in Germania la nuova legge sugli imballaggi **VerpackG**, che sostituirà l'ordinanza sugli imballaggi VerpackV apportando cambiamenti significativi al sistema di smaltimento degli imballaggi sul suolo tedesco.

A chi si rivolge la nuova legge?

La nuova legge si rivolge a tutti coloro che **per primi** immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all'uso e consumo da parte del consumatore finale privato o alla loro commercializzazione. Di norma è il **produttore** ad essere considerato come colui che per primo immette sul mercato il prodotto imballato (ai sensi della Legge "**Erstinverkehrbringer**"); tuttavia, qualora il produttore avesse sede all'estero, anche l'**importatore** potrà essere considerato al pari del produttore e, di conseguenza, e previo accordo con il produttore stesso, sarà tenuto alla registrazione dei prodotti all'Organo centrale del registro degli imballaggi.

Quali imballaggi rientrano nell'ambito di applicazione di VerpackG?

L'ordinanza VerpackG si applica a tutti gli **imballaggi b2c**, destinati dunque a consumatori finali privati. Rientrano in tale ambito le seguenti tipologie di imballaggio:

- 1) Imballaggi da vendita o primari

- 2) Imballaggi per spedizioni nel caso di acquisti online
- 3) Sovra imballaggi o imballaggi secondari (che contengono al loro interno più unità di vendita)
- 4) Imballaggi destinati al riempimento (imballaggi di servizio) da parte del consumatore finale privato presso il punto vendita (per es. sacchetti per frutta, verdura e per il pane, bicchieri per il caffè d'asporto...)

Quali sono i cambiamenti e le novità introdotte?

Oltre all'obbligo di **partecipazione ad un sistema di raccolta** (o eventualmente ad una soluzione settoriale) e all'obbligo di redigere una **Dichiarazione di completezza annuale**, certificante le quantità di imballaggi immesse sul mercato tedesco nell'anno precedente, la normativa VerpackG apporta le seguenti importanti novità al sistema di smaltimento e riciclo degli imballaggi in Germania:

- **Obbligo di registrazione:** a partire dal 1° gennaio 2019 i produttori che desiderano immettere in Germania prodotti imballati dovranno essere necessariamente iscritti all' **Organo centrale del registro degli imballaggi (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister)** prima di commercializzare i prodotti imballati. I nomi dei produttori e dei marchi verranno così pubblicati sul **registro LUCID**, pubblicamente consultabile secondo il principio di piena trasparenza.
- **Obbligo di comunicazione dei dati:** i dati relativi agli imballaggi, quali massa e tipologia di materiale, dovranno essere comunicati sia all'Organo centrale sia al sistema di smaltimento prescelto. Sono soggetti a tale obbligo anche coloro che immettono sul mercato tedesco piccole quantità di imballaggi, in quanto con la nuova normativa VerpackG non vi saranno soglie minime per la dichiarazione delle quantità messe in circolazione.
- **Introduzione di criteri ecologici:** allo scopo di garantire maggiore sostenibilità, la nuova ordinanza introduce gli "oneri di licenza a moduli", criteri ecologici elaborati dall'Organo centrale volti a incoraggiare un maggiore utilizzo di imballaggi riciclabili o provenienti da materiale riciclato che i sistemi saranno tenuti a considerare al momento di stabilire gli oneri di partecipazione.
- **Modifiche ai requisiti di riutilizzo:** la legge VerpackG prevede un aumento delle quote di riutilizzo degli imballaggi per garantire un migliore e più frequente reimpiego degli imballaggi immessi sul mercato.

Cosa succede in caso di mancato adempimento agli obblighi?

La nuova regolamentazione prevede **severe sanzioni** nel caso in cui gli obblighi stabiliti dalla normativa non vengano rispettati:

- in caso di **mancata registrazione** all'Organo centrale del registro degli imballaggi o di registrazione non conforme agli obblighi di legge, è previsto il pagamento di una somma di

denaro per un massimo di **€100.000** per singolo caso, nonché il **divieto di commercializzazione dell'imballaggio** su tutto il territorio tedesco;

- in caso di **mancata partecipazione** ad un sistema di raccolta o ad una soluzione settoriale, oltre ad una sanzione di fino a **€200.000** per singolo caso, è previsto anche il **divieto di commercializzazione dell'imballaggio** su tutto il territorio tedesco;
- in caso di **mancata comunicazione dei dati** relativi agli imballaggi o di comunicazione non conforme alla normativa, è previsto il pagamento di una somma di denaro di fino a **€ 10.000** per singolo caso;
- in caso di **mancata presentazione della Dichiarazione di Completezza**, di presentazione incompleta o non conforme agli obblighi di legge, è prevista una sanzione massima di **€100.000**.



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

Servizio di assistenza gestione imballaggi

Il **servizio di assistenza gestione imballaggi** offerto dalla DEinternational Italia Srl, società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica è stato studiato appositamente affinché produttori e distributori italiani possano adempiere agli obblighi di legge assicurandosi una consulenza competente, unitamente ad un servizio curato che verte principalmente sui seguenti punti:

- consulenza a mezzo di **materiale informativo ed aggiornamenti legislativi**;
- assistenza nella **scelta della/e società duale/i più idonea/e** in base ad un'attenta valutazione degli specifici materiali e dei rispettivi quantitativi di imballaggi che il cliente prevede di esportare in Germania;
- **gestione dell'iscrizione ad una o più società duali**;
- **gestione delle dichiarazioni periodiche** – mensili, trimestrali ed annuali – alla/e società duale/i;
- **ricezione delle fatture** emesse dalle società duali ed inoltro delle stesse al cliente;
- **interlocuzione** con le società duali.

Per ulteriori informazioni o per usufruire del nostro servizio di assistenza rivolgersi a:

Simona Bellotti

Team leader – Servizi ambientali /
Umweltdienstleistungen
Product manager – UN procurement

DEinternational Italia s.r.l.
Via Gustavo Fara 26 - 20124 Milano
Tel. +39 02 39800914
bellotti@deinternational.it
www.deinternational.it

Elisabetta Pedrazzini

Senior project manager – Servizi ambientali /
Umweltdienstleistungen

DEinternational Italia s.r.l.
Via Gustavo Fara 26 - 20124 Milano
Tel. +39 02 39800939
pedrazzini@deinternational.it
www.deinternational.it